



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Statale Istruzione Superiore "ANTONIO BERNOCCHI"
Cod. Mecc. MIIS09700T – Cod. Fiscale 92047700155 Via
Diaz, 2 - 20025 LEGNANO Tel: 0331/541393-4



A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO

AI PROFF.:

**Nebuloni Marina
Toscano Francesca
Pisoni Marco**

AL DSGA

Sig.ra Pinuccia Atria

ALL'A.A.

Sig. Merlino Francesco

ALBO

OGGETTO: obbligo di possesso e di esibizione "CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19"- c.d. GREEN PASS

Come noto, con decreto 6 agosto 2021, n. 257 - acquisiti i pareri della Conferenza delle Regioni e Province autonome, ANCI e UPI, dei Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze - il Ministero dell'Istruzione ha adottato il "Piano Scuola 2021-2022 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione"¹.

Il Piano precede temporalmente la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 187 del 6 agosto 2021, del decreto-legge n. 111, recante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti"²

Misure di sicurezza per realizzare la scuola in presenza

Le misure di sicurezza da adottarsi per la ripresa in presenza delle attività scolastiche e didattiche sono state ampiamente illustrate - sulla base delle indicazioni fornite dal CTS - nel "Piano scuola 2021-2022", a cui si rimanda per una attenta lettura³.

L'articolo 1 del decreto-legge prevede le seguenti misure di sicurezza:

- a) l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per: - bambini di età inferiore a sei anni; - soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso; - svolgimento delle attività sportive (comma 2, lettera a);

¹ https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Piano+Scuola+21_22.pdf/212c8420-e07b-7719-8c6ce6e8f99b175a?version=1.0&t=1628260180226

² <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/08/06/187/sg/pdf>

³ https://www.miur.gov.it/documents/828576/0/Piano+Scuola+21_22.pdf/73ee681b-643a-e1d2-fd11-3293d2d6c43c?version=1.0&t=1628579425347

b) la raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, “salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano” (comma 2, lettera b);

c) il divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (comma 2, lettera c).⁴

La “certificazione verde COVID-19”- c.d. GREEN PASS

Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge (articolo 1, comma 6) introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la “certificazione verde COVID-19”⁵ per tutto il personale scolastico. La norma di che trattasi, definisce al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione” della certificazione verde.

La certificazione verde è rilasciata nei seguenti casi:

- a) aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- b) aver completato il ciclo vaccinale;
- c) essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- d) essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021⁶ - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche⁷ che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. E' previsto che per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a “consentire l'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105” e - allo stato, considerata la sfasatura temporale rispetto al decreto-legge di cui nella presente nota si tratta - agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche. Il personale scolastico in possesso della certificazione di esenzione e, ovviamente, a quello provvisto della “certificazione verde COVID-19”, è comunque tenuto all'osservanza di tutte le misure di prevenzione e sicurezza come il distanziamento, il corretto utilizzo delle mascherine, l'igiene delle mani, nonché il rispetto delle condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

⁴ CTS - Verbale n. 82 del 28 maggio 2020 :“All'ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale”

⁵ Articolo 9, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 - https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-21&atto.codiceRedazionale=21A03770&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario

⁶<https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82047&parte=1%20&serie=null>

⁷La circolare del Ministero della Salute indica le condizioni cliniche che - allo stato delle attuali evidenze scientifiche - determinano precauzioni o controindicazioni alla somministrazione del vaccino e che, pertanto, costituiscono esclusivo presupposto per il rilascio della certificazione di esenzione vaccinale sostitutiva della certificazione verde. La circolare indica pure le condizioni (es. gravidanza o allattamento) che non costituiscono, se non in presenza di specifica certificazione medica, causa di esenzione dalla vaccinazione e chiarisce che “la presenza di un titolo anticorpale non può di per sé essere considerata, al momento, alternativa al completamento del ciclo vaccinale”.

La Regione Lombardia consente al personale scolastico non ancora vaccinato di chiedere la somministrazione del vaccino anti Covid-19 senza necessità di prenotazione. Tutte le informazioni sono reperibili al seguente link al quale si rimanda per una attenta lettura da parte degli interessati:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/vaccinazionecovid#:~:text=AVVIO%20IN%20SICUREZZA%20DELL%27ANNO,Non%20%C3%A8%20necessaria%20la%20prenotazione.>

Controllo del possesso della “certificazione verde COVID-19”

Il decreto-legge n. 111/2021, stabilito come sopra l’obbligo per il personale scolastico del possesso della “certificazione verde COVID-19”, prevede poi che “i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie ... sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 ...” (articolo 9-ter, comma 4), ponendo a loro carico l’obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio a scuola. La verifica di che trattasi può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale della scuola, pertanto tale verifica verrà effettuata a cura della Responsabile COVID, prof.ssa Nebuloni Marina, per i docenti a T.I e per docenti con contratti di supplenza breve, contratti COVID etc, dal collaboratore della dirigente prof. Marco Pisoni e dalla prof.ssa Toscano Francesca, per i docenti da GPS e neo-immessi e dall’A.A ,sig. Merlini Francesco (DSGA facente funzione dal 1° settembre 2021), per tutto il personale ATA. Le operazioni di controllo prenderanno il via a partire dal 26 agosto (su base volontaria per i docenti che sono impegnati nelle attività di recupero/saldo del debito) e proseguiranno a partire dal 1° settembre 2021 per tutto il personale scolastico in forma obbligatoria. Il controllo dovrà avvenire giornalmente salvo diverse future disposizioni.⁸

L’applicazione finalizzata al controllo delle certificazioni è resa disponibile gratuitamente su apposita piattaforma interistituzionale⁹

Allo stato attuale, non risulta necessario acquisire copia della certificazione del dipendente, a prescindere dal formato in cui essa sia esibita, ritenendosi sufficiente la registrazione dell’avvenuto controllo con atto interno recante l’elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato. Si ritiene in tal modo temperato l’orientamento in materia del Garante della Privacy (espresso con FAQ)¹⁰.

Il personale delegato comunicherà tempestivamente alla dirigente scolastica, non appena ne verrà a conoscenza, i nominativi del personale scolastico in servizio privo di “certificazione verde COVID19” o che rifiuta di esibirla. Al personale privo di “certificazione verde COVID19” o che si rifiuta di esibirla è vietato l’ingresso a scuola in qualsiasi plesso afferente l’Istituto.

La violazione del dovere di possesso ed esibizione (comma 1) della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali “organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro¹¹. Alla

⁸ Il certificato verde Covid19 non riporta la data di scadenza, pertanto il controllo dovrà avvenire ogni qualvolta il personale entra in Istituto. Si attendono chiarimenti in merito alla possibilità di rilevazione della data di scadenza della certificazione al fine di snellire le procedure di controllo da effettuarsi. Qualora la procedura di controllo dovesse continuare ad essere estesa quotidianamente a tutto il personale in servizio, non potendo conoscere il dato di scadenza della certificazione verde Covid 19, all’inizio delle lezioni, tale controllo verrà delegato ai responsabili di plesso o a personale addetto e formato.

⁹ <https://www.dgc.gov.it/web/app.html>

¹⁰ <https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/FAQ+-+Trattamento+di+dati+relativi+alla+vaccinazione+anti+Covid19+nel+contesto+lavorativo+-+versione+vademecum.pdf/ba389a97-5cc5-6bd5-fef7-debe613524c6?version=1.0>

¹¹ La sanzione - da 400 a 1000 euro - è comminata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 19/2020, convertito con legge n. 35/2020, n. 35, che, in quanto compatibili, rinvia alle “disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.” Tale ultimo rinvio, in ragione della

“sanzione”, che incide sul rapporto di lavoro (di cui ai paragrafi successivi) si somma, dunque, la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’obbligo di possesso/esibizione.

Mancato possesso della “certificazione verde COVID-19”: conseguenze

Il Legislatore stabilisce (comma 2, articolo 9-ter) le conseguenze per il mancato rispetto dell’obbligo di possesso ed esibizione della “certificazione verde COVID-19” da parte del personale della scuola.

La questione incide sul rapporto di lavoro, sicché il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come “assenza ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo. Il comma 2 (articolo 9-ter) non sostituisce la previgente disciplina, che continua ad applicarsi, ove ricorra. Crea però una ulteriore fattispecie di “assenza ingiustificata” - per mancato possesso della “certificazione verde COVID-19” - che conduce ad una conseguenza giuridica peculiare: a decorrere dal quinto giorno, la sospensione senza stipendio e la riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde. Riguardo le conseguenze delle assenze ingiustificate - oltre l’anzidetta sanzione della sospensione del rapporto di lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire dal quinto giorno - per norma di carattere generale, anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute “retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.

Si confida nel senso di responsabilità e nella consueta collaborazione.

La dirigente scolastica

Prof.ssa Annalisa Wagner

previsione “generale” che pone la contestazione della sanzione in capo “agli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro”, consente di ritenere, nello specifico della presente nota, che la contestazione medesima debba essere effettuata dai dirigenti scolastici e dai responsabili dei servizi educativi per l’infanzia. Secondo il tenore letterale del comma 5 del nuovo articolo 9-ter - decreto-legge n. 52/2021, convertito con legge n. 87/2021 - “Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74”.